

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Decreto crescita 2.0: le principali novità**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2012 il DL n. 179 del 18.10.2012**, meglio noto come "decreto sviluppo e crescita sostenibile bis" o più semplicemente "decreto crescita 2.0". **Con il nuovo provvedimento**, il governo tecnico ha voluto apportare alcune innovazioni di particolare interesse, **tra cui ricordiamo l'estensione dell'obbligo PEC alle imprese individuali, l'obbligo da parte dei professionisti di accettare pagamenti tracciati, la telematizzazione delle procedure concorsuali e le agevolazioni per le PMI situate in zone ricadenti nell'obiettivo di convergenza**. Una delle novità più importanti, in ogni caso, rimane la **previsione di un nuovo modello societario, la "start-up innovativa" a cui sono collegate alcune importanti agevolazioni, anche di carattere fiscale**. Attraverso tale nuovo modello societario, il governo intende incentivare lo sviluppo di tecnologie di alto livello, l'occupazione di personale altamente qualificato, garantendo: i) a chi investe nella ricerca, detrazioni/deduzioni di imposta sugli investimenti in capitale; ii) a chi partecipa ai lavori di ricerca, la totale esenzione alle somme imputabili alla partecipazione dei risultati societari tramite strumenti finanziari. Con la presente trattazione illustriamo nel dettaglio le disposizioni di maggiore interesse del DL n. 179/2012, ricordando che tali disposizioni – attualmente in vigore – potranno essere eliminate o modificate in sede di conversione in legge del decreto.

### **Premessa**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **DL n. 179/2012**, divengono operative numerose nuove disposizioni volte a favorire la **crescita economica e lo sviluppo sostenibile del paese**. Alcune delle nuove disposizioni sembrano volte ad **incentivare o favorire lo sfruttamento delle nuove tecnologie**: viene disposto **l'obbligo di PEC per le imprese individuali, l'obbligo di pagamento del compenso dei professionisti tramite strumenti di pagamento tracciabili**,

**telematizzazione degli adempimenti nell'ambito delle procedure concorsuali e altro ancora.**

Di seguito illustriamo le **disposizioni di maggior interesse contenute nel decreto**, ricordando che **queste potrebbero essere oggetto di modifica per effetto dell'approvazione della legge di conversione del decreto.**

## **Le novità del DL crescita 2.0**

---

### **Start Up innovative – requisiti, condizioni e limiti**

Tra le maggiori novità evidenziamo, in particolare, la previsione di un **nuovo modello societario**, destinato a **promuovere le iniziative ad alto contenuto tecnologico o scientifico**. Il nuovo modello societario, chiamato **"Start Up innovativa"**, garantisce alcune **agevolazioni fiscali a coloro che decidono di investire nell'innovazione: i contribuenti che investono nel capitale del nuovo modello societario potranno beneficiare di una detrazione pari al 19%, oppure al 25% nel caso in cui investano in start-up che operano nel settore sociale**. Le agevolazioni riconosciute in riferimento a tale modello societario, però, non sono prive di condizioni.

I requisiti che devono sussistere per qualificare un'attività nel nuovo istituto sono:

#### **START-UP INNOVATIVE – REQUISITI DI CARATTERE CUMULATIVO**

##### **Start-up innovative – requisiti di carattere cumulativo**

La **maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale** e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci, sono **detenute da persone fisiche**.

È costituita e svolge **attività d'impresa da non più di quarantotto mesi**.

**Ha la propria sede principale in Italia.**

**A partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa**, il totale del **valore della produzione annua**, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, **non deve essere superiore a 5 milioni di euro**.

**Non distribuisce e non ha distribuito utili.**

Ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo **sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**.

**Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda.**

Per rientrare in tale modello, inoltre, l'impresa deve possedere almeno uno dei seguenti **requisiti**:

**START-UP INNOVATIVE – REQUISITI DI CARATTERE ALTERNATIVO**

**Requisiti  
(di carattere  
alternativo)**

Le **spese in ricerca e sviluppo sono superiori al 30 per cento del maggiore valore fra spese totali e valore della produzione della start-up innovativa**. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili (!).

**Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato o che sta svolgendo un dottorato presso un'università italiana o straniera**, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati.

Sia titolare di almeno una **privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa**.

Le **società che risulteranno già costituite alla data di entrata in vigore del decreto** e che **siano già in possesso di tali requisiti**, verranno considerate **start-up innovative** se entro **60 giorni dalla stessa data depositano presso il registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti**.

In tal caso, la disciplina trova applicazione:

**APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE START-UP**

**Costituzione della società**

**Durata dell'applicazione delle**

<sup>1</sup> Le spese debbono risultare dall'ultimo bilancio approvato o, nel primo anno di vita, dall'impegno alla loro effettuazione assunto dalla start-up innovativa.

| <b>(termine precedente all'entrata in vigore)</b> | <b>disposizioni sulle Start-Up</b>                                       |
|---|--|
| Due anni precedenti all'entrata in vigore         | Si applicano per un periodo di 4 anni dall'entrata in vigore del decreto |
| Tre anni precedenti all'entrata in vigore         | Si applicano per un periodo di 3 anni dall'entrata in vigore del decreto |
| Quattro anni precedenti all'entrata in vigore     | Si applicano per un periodo di 2 anni dall'entrata in vigore del decreto |

Le stesse disposizioni previste per le start-up sono applicabili anche ai c.d. "incubatori di start-up" ossia alle società di capitali, in possesso di specifici requisiti, che offrono servizi al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative

**Start Up innovative – agevolazioni**

Per le start-up innovative valgono le seguenti regole di diritto societario:

| <b>DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO</b> |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Deroghe al diritto societario</b> | Il termine di cui agli artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. entro il quale la perdita deve risultare ridotta a meno di 1/3 è posticipato al secondo anno successivo.  |
|                                      | Qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del limite legale ex artt. 2447 e 2482-ter, C.c. l'assemblea convocata dagli amministratori può deliberare di rinviare alla chiusura dell'esercizio successivo le decisioni in merito alla riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento ad un importo almeno pari al minimo legale. |
|                                      | Se costituite in forma di srl, è consentita la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga all'art. 2468, commi 2 e 3, C.c.  |
|                                      | Non sono applicabili le disposizioni relative alle società di comodo né quelle relative alle società in perdita sistematica.   |
|                                      | In caso di crisi sono soggette esclusivamente al procedimento per la "composizione della crisi da sovraindebitamento".   |

**Sia per le start-up che per i relativi incubatori è disposta l'esenzione:**

- dal **diritto annuale CCIAA**;
- dall'**imposta di bollo e dei diritti di segreteria** richiesti per gli adempimenti presso il Registro delle Imprese.

Secondo quanto previsto dall'articolo 27 della bozza di DL, **il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione**, da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, **ai propri**:

- **amministratori**;
- **dipendenti**;
- **collaboratori continuativi**;

**di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti simili**, nonché **dall'esercizio di diritti di opzione** attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, **non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.**

In riferimento agli investimenti in start-up viene prevista **un'agevolazione in termini di detrazione per le persone fisiche, e di deduzione sul reddito per i soggetti IRES**, secondo le seguenti **misure e limiti**:

- **detrazione IRPEF pari al 19%/25% nel limite di 500.000 euro**, l'investimento deve essere mantenuto per almeno due anni;
- **deduzione IRES del 20%/27% nel limite di 1.800.000 euro** di investimento, che deve essere mantenuto per almeno due anni.

La misura della detrazione e della deduzione viene riconosciuta a seconda della tipologia di start-up:

| <b>AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI IN START-UP</b> |   |   |
|--|---|---|
| <b>Soggetti</b>                                    | <b>Start-Up ordinarie</b>                     | <b>Start-Up a vocazione sociale <sup>(2)</sup> ed in ambito energetico <sup>(3)</sup></b> |
| <b>IRPEF</b>                                       | Detrazione 19% degli investimenti in capitale | Detrazione 25% degli investimenti in capitale   |
| <b>IRES</b>  | Deduzione dal reddito                         | Deduzione dal reddito del 27%   |

<sup>2</sup> Si considerano tali le start-up che operano esclusivamente nei settori ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006 (assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale).

<sup>3</sup> Si considerano tali le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico

|  |                               |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|
|  | del 20% della somma investita | della somma investita |
|--|-------------------------------|-----------------------|

Secondo quanto previsto in materia di **lavoro subordinato**, invece, sono state approvate alcune **disposizioni al fine di favorire le assunzioni e garantire ai datori di lavoro la necessaria "elasticità" richiesta per il particolare tipo di affari** (ricerca, sviluppo, alta tecnologia) **che trattano le nuove start-up innovative**. Viene prevista, in particolare, la **possibilità di ritenere sussistente la motivazione che giustifica la stipula di un contratto a termine, inoltre, in caso di riassunzione di un dipendente già assunto con un precedente rapporto concluso, non devono essere rispettati i termini dilatori di 60/90 giorni** (che possono essere ridotti con intervento della contrattazione collettiva).

Viene previsto, inoltre, che **parte della retribuzione del dipendente deve essere composta da una parte variabile commisurata ai risultati raggiunti dalla società**.

#### **Società di mutuo soccorso**

Vengono apportate alcune **modifiche alla disciplina delle società di mutuo soccorso** (legge n. 3818/1996).

In materia di **conseguimento della personalità giuridica a norma di legge viene stabilito che è necessario il perseguimento di finalità di interesse generale attraverso l'esclusivo svolgimento a favore dei soci e familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:**

- erogazione di **trattamenti e prestazioni socio-sanitarie** a seguito di infortunio, malattia e invalidità al lavoro e in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- erogazione di **sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e cura delle malattie e degli infortuni;**
- erogazione di **servizi di assistenza familiare o di contributi economici a familiari dei soci deceduti;**
- erogazione di **contributi economici e servizi di assistenza a soci che si trovano in condizioni di gravissimo disagio economico** a seguito dell'improvvisa perdita delle fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Tali attività sono svolte nei limiti delle disponibilità finanziarie e patrimoniali, salvi

i casi previsti da leggi speciali.

Viene prevista, inoltre, la possibilità della società di **promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e diffusione di valori mutualistici.**

Sono stati, inoltre, integrate le seguenti disposizioni:

#### **MODIFICHE ALLE SOCIETA' MUTUALISTICHE**

**Le modifiche apportate dal DL crescita 2.0**

L'art. 3, prevede ora la **possibilità di divenire soci, oltre che alle persone fisiche, anche alle altre società di mutuo soccorso.**

Viene **introdotta la figura dei soci sostenitori**, che possono essere anche persone giuridiche, ai quali è **attribuita la possibilità di designare fino a 1/3 degli amministratori.**

L'art. 8 ora dispone la **devoluzione del patrimonio ad altre società di mutuo soccorso o ad uno dei Fondi mutualistici in caso di liquidazione o perdita della natura di società di mutuo soccorso.**

#### **Crisi da sovra- indebitamento**

Il Decreto crescita 2.0 apporta alcune modifiche in materia di **procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio disciplinati dalla Legge n. 3/2012**, diretto al raggiungimento di un **accordo tra creditore e debitore al fine di risolvere situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali.**

La possibilità di ricorso a tale procedura è estesa:

- al **debitore persona fisica** che ha **assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività d'impresa / professionale svolta;**
- **all'imprenditore agricolo.**

#### **PEC per**

Alle **ditte individuali** che dal 21.10.2012 si iscrivono al Registro delle Imprese o

**imprese  
individuali**

all'Albo delle imprese artigiane **è fatto obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC).**

Le **ditte individuali già iscritte** non soggette a procedure concorsuali, invece, dovranno **depositare presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC entro il 31.12.2013.**

La presentazione al Registro delle Imprese di una domanda di iscrizione da parte di un'impresa che non ha depositato il proprio indirizzo PEC comporta la **sospensione della domanda per 3 mesi**, "in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".

Evidenziamo, inoltre, che **entro 6 mesi dal 20.10.2012** è prevista l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, "*al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica*".

**Professionisti e  
strumenti  
tracciabili**

Dal 01.01.2014 i **soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali hanno l'obbligo di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito** (bancomat, ecc.). Ciò comporta la necessità, per tali soggetti, di dotarsi del POS.

**Società  
agricole**

**Non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di:**

- **fabbricati ad uso abitativo;**
- **terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole ex art. 2135, C.c.** (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse);

nel caso in cui **i ricavi derivanti dalla locazione / affitto siano marginali rispetto a quelli dell'attività agricola esercitata, ossia siano non superiori al 10% dei ricavi complessivi.**

**Agevolazioni  
PMI**

A favore delle **imprese di micro / piccola dimensione** localizzate o che si localizzano, nelle **Zone Urbane**, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo "Convergenza" ex regolamento CE n. 1083/2006, **è previsto il finanziamento**

delle agevolazioni consistenti:

- nell'esenzione dalle imposte sui redditi / IRAP per i primi 5 periodi d'imposta;
- nell'esenzione dall'IMU;
- nell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi 5 anni di attività.

#### Attività di riscossione imposte

Per effetto di una modifica all'art. 10, comma 1, n. 5, DPR n. 633/72 l'esenzione IVA è ora applicabile esclusivamente alle *"operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito"*.

Rispetto al testo previgente, **non possono più fruire dell'esenzione le operazioni relative alla riscossione dei tributi.**

#### PEC e procedure concorsuali

Il Decreto in esame apporta una serie di **modifiche alla Legge fallimentare** al fine di **estendere l'utilizzo della PEC anche nell'ambito delle procedure concorsuali**. Nel dettaglio, il nuovo art. 31-bis del citato Decreto **prevede che siano effettuate tramite posta elettronica certificata** *"le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore"*.

**Tale modalità di invio dovrà essere utilizzata:**

- per la **presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento;**
- per la **presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori.**

In caso di omessa indicazione dell'indirizzo PEC ovvero di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, **tutte le comunicazioni vengono effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.**

*Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento.* Cordiali saluti.

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**